SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 luglio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Siciliana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Massimo CASSANO dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Massimo CASSANO dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Massimo CASSANO dalla carica di Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1627

17A05356

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 luglio 2017.

Designazione di 3 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104 e 1° agosto 2008, n. 329;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016, alla Rappresentanza perma-

nente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo del 13 gennaio 2016, n. 14, relativo alle «Norme d'attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio»;

Vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette» che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti e delle zone della Rete Natura 2000;

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 1799 del 5 agosto 2010, n. 2378 del 22 ottobre 2010 (modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011) successivamente modificata con deliberazione della Giunta provinciale di Trento, n. 632 del 12 aprile 2013 (modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013), con le quali sono state individuate le Zone speciali di conservazione e le relative misure di conservazione generali, nonché gli obiettivi di conservazione;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2347 del 16 dicembre 2016 con la quale sono stati adottati gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Provincia Autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le parti ricadenti al difuori del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni della Giunta provinciale e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Provincia Autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 3 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia di Trento;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 688 del 5 maggio 2017,
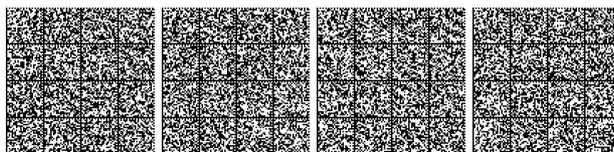
Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 3 siti insistenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3120001	Alta Val di Rabbi	4434
B	IT3120002	Alta Val La Mare	5819
B	IT3120003	Alta Val del Monte	4464

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono:

a) quelli individuati nella deliberazione delle Giunta provinciale di Trento n. 2378 del 22 ottobre 2010 come modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011, già operativi;

b) quelli individuati nella deliberazione delle Giunta provinciale di Trento n. 632 del 12 aprile 2013 come modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013, già operativi;

c) quelli individuati nella deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2347 del 16 dicembre 2016, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e saranno inserite negli strumenti di pianificazione e regolamentazione del Parco Nazionale dello Stelvio.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Provincia Autonoma provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia Autonoma di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia Autonoma di Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio la gestione rimane affidata alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Ente gestore del Parco Nazionale dello Stelvio per la porzione di territorio di propria competenza ai sensi dell'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

2. La Provincia Autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione delle porzioni di ZSC esterne al Parco Nazionale dello Stelvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A05110

DECRETO 7 luglio 2017.

Modifica del decreto 18 luglio 2016, recante modificazioni al decreto 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010, di istituzione dell'Area marina protetta denominata «Secche della Meloria»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 luglio 2009, n. 217 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta «Secche della Meloria»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 21 ottobre 2009, che affida provvisoriamente la gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» all'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli;

Visto il decreto del 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 18 luglio 2016, recante modificazioni al suddetto decreto ministeriale del 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;

Vista la nota prot. RAM/0889/1/2017 con la quale il Reparto Ambientale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha inoltrato alla direzione generale per la protezione della natura e del mare la nota prot. 14526 del 30 marzo 2017 del Reparto operativo della Direzione marittima di Livorno, con la quale viene evidenziato un refuso nelle coordinate identificative della sottozona B3, riportate nella tabella presente all'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2016; in particolare per quanto riguarda i valori numerici riferiti ai primi delle longitudini delle coordinate Est dei punti «Z» e «W»;

Rilevato la presenza dei suddetti refusi, dovuti a mero errore materiale di trascrizione;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica dei suddetti errori materiali;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2016, recante modificazioni al decreto ministeriale del 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», nella tabella riportante le coordinate della sottozona B3, la coordinata Est del punto «Z», indicata con «010° 12' 30" E», è sostituita con «010° 13' 30" E», e la coordinata Est del punto «W», indicata «010° 13' 59.68" E», è sostituita dalla seguente «010° 12' 59.68" E».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A05135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2017.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sotto-

scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
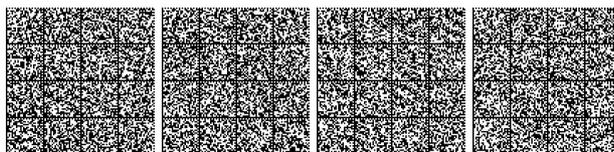
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla «Monte titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 71.768 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantaquattro giorni con scadenza 31 gennaio 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in
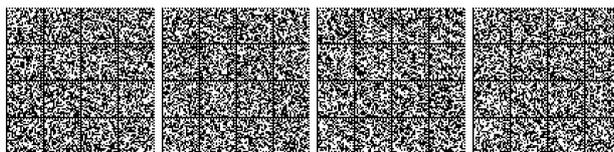
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.
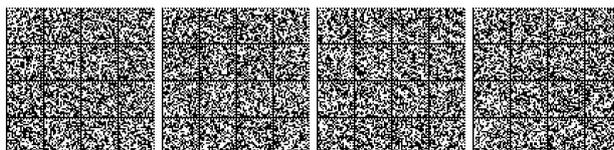
Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 luglio 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 luglio 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;
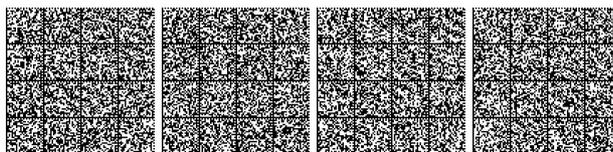
b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A05297

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Dicamba e MCPA, sulla base del dossier Metambane (Dicamba 22 g/L + MCPA 240 g/L *SL)* di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
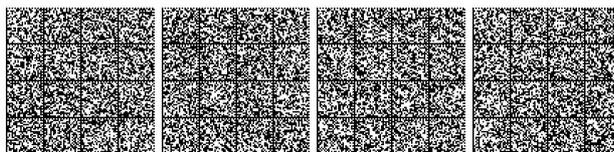
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva Dicamba;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57CE della Commissione del 21 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva MCPA;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Dicamba decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla Base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Metambane, presentato dall'impresa Diachem S.P.A, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive Dicamba e MCPA;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Metambane (Dicamba 22 g/L + MCPA 240 g/L *SL)*, svolta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Viste le note con le quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Dicamba, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Metambane;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Dicamba, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti ciascuna delle sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 23 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO
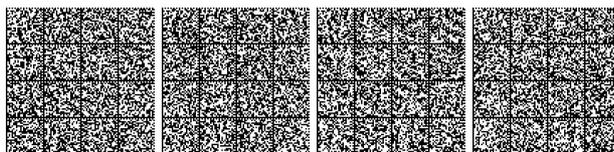
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive Dicamba e MCPA, ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier Metambane (Dicamba 22 g/L + MCPA 240 g/L *SL)* di All. III fino al 31 dicembre 2018 ai sensi del decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	3519	METAMBANE	15/03/1980	DIACHEM S.P.A	**ATTENZIONE** H315-H319-H411; P102- P264-P270- P273-P280-P314-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **pero.**				
2.	15397	MISTRAL COMBI	15/05/2012	DIACHEM S.P.A	**ATTENZIONE** H315-H319-H411; P102- P264-P270- P273-P280-P314-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **pero.**				
3.	15335	U46 ULTRA	23/01/2012	NUFARM ITALIA S.R.L.	**ATTENZIONE** H315-H319-H411; P102- P264-P270- P273-P280-P314-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **pero.**				
4.	16075	AGHERUD M	25/07/2014	NUFARM ITALIA S.R.L.	**ATTENZIONE** H315-H319-H411; P102- P264-P270- P273-P280-P314-P305+P351+P338-P337+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Modifica minore di composizione - Estensione alle colture: **pero.**				
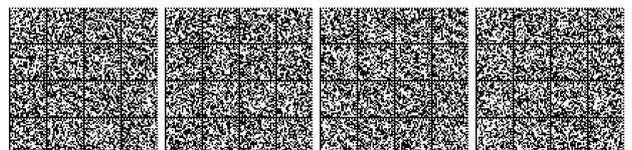
METAMBANE

Diserbante selettivo per frumento, avena, segale, orzo, mais, sorgo, melo, pero
Liquido solubile.
Meccanismo d'azione: gruppo O (HRAC)

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 1,96 (= 21,8 g/l)
(corrispondente a g 2,36 = 26,2 g/l di sale dimetilamminico)
MCPA puro g 21,66 (= 240,4 g/l)
(corrispondente a g 24,9 = 276,4 g/l di sale sodico-potassico)
Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/proteggere il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n 3519 del 15/03/1980

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 - 20

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione delle piante non target lasciare una zona non trattata di 5 m rispetto alle zone adiacenti non coltivate (mais, sorgo).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il METAMBANE è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Pero, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia del METAMBANE e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego del METAMBANE ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali:
Infestanti sensibili: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), *Brassica* spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba Calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvolus*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veccia (*Vicia sativa*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*).
Infestanti mediamente sensibili: Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Veronica (*Veronica* spp.).

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3-3,25 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
MELO, PERO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. È consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITA'
Il METAMBANE non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni su melo e pero. Per cereali in base all'epoca di trattamento. Su mais e sorgo, non impiegare dopo lo stadio 3-4 foglie.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GIU. 2017

MISTRAL COMBI

Diserbante selettivo per frumento, avena, segale, orzo, mais, sorgo, melo, pero
Liquido solubile.
Meccanismo d'azione: gruppo O (HRAC)

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 1,96 (= 21,8 g/l)
(corrispondente a g 2,36 = 26,2 g/l di sale dimetilamminico)
MCPA puro g 21,66 (= 240,4 g/l)
(corrispondente a g 24,9 = 276,4 g/l di sale sodico-potassico)
Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/proteggere il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 0363 355611

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n 15397 del 15/05/2012

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 - 20

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione delle piante non target lasciare una zona non trattata di 5 m rispetto alle zone adiacenti non coltivate (mais, sorgo).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il MISTRAL COMBI è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Pero, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia del MISTRAL COMBI e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego del MISTRAL COMBI ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali:
Infestanti sensibili: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), *Brassica* spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba Calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvulus*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veccia (*Vicia sativa*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*).
Infestanti mediamente sensibili: Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Veronica (*Veronica* spp.).

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3-3,25 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
MELO, PERO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. È consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITA'
Il MISTRAL COMBI non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni su melo e pero. Per cereali in base all'epoca di trattamento. Su mais e sorgo, non impiegare dopo lo stadio 3-4 foglie.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GIU. 2017

U46® ULTRA

Diserbante selettivo per frumento, avena, segale, orzo, mais, sorgo, melo, pero.
Liquido solubile.
Meccanismo di azione: gruppo O (HRAC)

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 1,96 (= 21,8 g/l)
(corrispondente a g 2,36 = 26,2 g/l di sale dimetilamminico)
MCPA puro g 21,66 (= 240,4 g/l)
(corrispondente a g 24,9 = 276,4 g/l di sale sodico-potassico)
Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

ATTENZIONE

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
NUFARM Italia S.r.l. - Via Luigi Majno 17/A Milano
Sede amministrativa ed operativa Via Guelfa, 5 Bologna (BO) tel. 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE
NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 Linz - Austria
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. 15335 del 23/01/2012

Contenuto netto: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita N. vedere contenitore

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione delle piante non bersaglio, lasciare una zona non trattata di 5 m dalle zone adiacenti non coltivate (mais, sorgo).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. **Consultare un Centro Antiveleni.**

® Marchio registrato Nufarm

MODALITA' DI IMPIEGO
U46 Ultra è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Pero, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia dell'U46 Ultra e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego dell'U46 Ultra ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali:
Infestanti sensibili: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), *Brassica* spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba Calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvolus*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veccia (*Vicia sativa*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*).
Infestanti mediamente sensibili: Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Veronica (*Veronica* spp.).

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3 - 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
MELO, PERO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. É consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITA'
U46 Ultra non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni su melo e pero. Per i cereali in base all'epoca di trattamento. Su mais e sorgo non impiegare dopo lo stadio 3-4 foglie.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GIU. 2017

AGHERUD® M

Diserbante selettivo per frumento, avena, segale, orzo, mais, sorgo, melo, pero.
Liquido solubile.
Meccanismo di azione: gruppo O (HRAC)

COMPOSIZIONE
Dicamba puro g 1,96 (= 21,8 g/l)
(corrispondente a g 2,36 = 26,2 g/l di sale dimetilamminico)
MCPA puro g 21,66 (= 240,4 g/l)
(corrispondente a g 24,9 = 276,4 g/l di sale sodico-potassico)
Coformulanti q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
NUFARM Italia S.r.l. - Via Luigi Majno 17/A Milano
Sede amministrativa ed operativa Via Guelfa, 5 Bologna (BO) tel. 051 0394022

DISTRIBUITO DA: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Milano, Via Pontaccio 10

OFFICINA DI PRODUZIONE
NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 Linz - Austria
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n 16075 del 25/07/2014

Contenuto netto: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita N. vedere contenitore

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione delle piante non bersaglio, lasciare una zona non trattata di 5 m dalle zone adiacenti non coltivate (mais, sorgo).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. **Consultare un Centro Antiveleni.**

® Marchio registrato Du Pont

MODALITA' DI IMPIEGO
AGHERUD M è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Pero, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia di **AGHERUD M** e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego di **AGHERUD M** ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali:
Infestanti sensibili: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), *Brassica* spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba Calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvolus*), Ranunculi (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veccia (*Vicia sativa*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*).
Infestanti mediamente sensibili: Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Veronica (*Veronica* spp.).

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO
FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO: 3 - 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
MAIS, SORGO: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
MELO, PERO: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. E' consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITA'
AGHERUD M non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni su melo e pero. Per i cereali in base all'epoca di trattamento. Su mais e sorgo non impiegare dopo lo stadio 3-4 foglie.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GIU. 2017

17A05089

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2017.

Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. Integrazione dei decreti 29 dicembre 2016 e 28 marzo 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:

il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n.388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2 comma 5-*ter* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;

Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III, riguardante la gestione dei rischio e s.m.i.;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale è stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;

Considerati i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, pubblicato rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, e 28 marzo 2017, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con i quali sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;
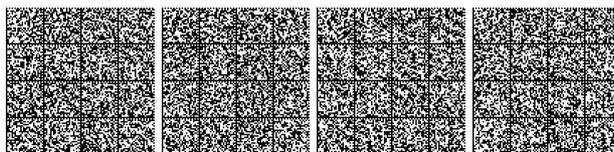
Considerato in particolare l'art. 2 del decreto 28 marzo 2017 sopra citato, riguardante le modalità di richiesta e di determinazione di ulteriori prezzi;

Esaminate le richieste di determinazione di ulteriori prezzi dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto 28 marzo 2017 citato;

Preso atto dei prezzi medi di mercato delle ulteriori produzioni agricole rilevati dall'Ismea nel triennio dal 2014 al 2016, nonché della segnalazione di errori di codifica di area, di codice, di specifica prodotto, di ID varietà presenti nell'allegato ai decreti 29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017 trasmessi con nota del 5 maggio 2017;

Tenuto conto della necessità di incrementare i prezzi unitari dei prodotti ottenuti seguendo i disciplinari di coltivazione biologica, a conclusione del periodo di conversione e soggetti ad apposita certificazione, rispetto ai prezzi degli analoghi prodotti ottenuti con le tecniche colturali convenzionali, tenendo altresì conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;

Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2 comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 102/2014, Ismea può procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;

Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2004 al 2016 e trasmessi da Ismea con nota 3 maggio 2017, per le produzioni vegetali e zootecniche, ad eccezione di alcune tipologie di uve che in assenza di disciplinari ufficiali non risultano gestibili nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo di cui all'art. 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento di alcuni dati riguardanti le codifiche di area, di codice, di specifica prodotto e di ID varietà di alcuni prodotti presenti negli allegati ai decreti 29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2017.

1. I prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Il codice e l'ID varietà indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.

4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato al presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 50 per cento. Per tutte le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o sul certificato di adesione al fondo di mutualizzazione, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell'Organismo pagatore.

5. Sono approvate le correzione di errori di codifica di area, di codice, di specifica prodotto, di ID varietà e di aggiornamento di alcuni prezzi di prodotti presenti negli allegati ai decreti 29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017, i cui dati corretti ed aggiornati sono riportati nell'allegato al presente decreto.

6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'Ismea ai sensi dell'art. 2 comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 102/2014, possono riferirsi a un numero inferiore di anni nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della serie storica triennale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 675
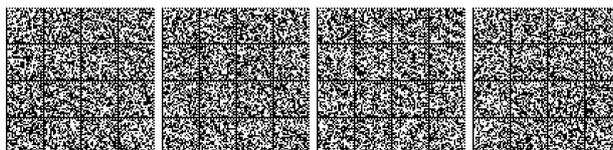
ALLEGATO

Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	C03	MAIS DA GRANELLA	DA GRANELLA NOSTRANO PERONI	165	€/100 kg	22,50
BG	C03	MAIS DA GRANELLA	DA GRANELLA SPINATO DI GANDINO	166	€/100 kg	20,00
IT	C15	RISO	REPERSO	167	€/100 kg	64,10

Colture per la produzione di semi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D45	COLZA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3583	€/100 kg	64,86

Florovivaismo

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	C81	ASTONI PIANTE DA FRUTTO	ASTONI DI FICO A RADICE NUDA DI DUE ANNI	6409	€/unità	5,63
IT	C81	ASTONI PIANTE DA FRUTTO	ASTONI DI FICO IN CONTENITORE 10 LITRI - ETA' QUATTRO ANNI	6410	€/unità	8,50
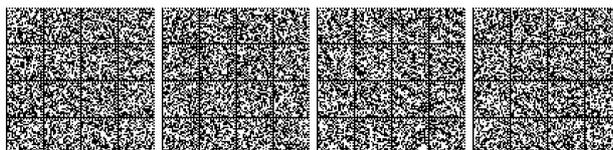
Frutta

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
BZ	C04	MELE	PINOVA	5460	€/100 kg	58,33
17	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	AURORA	5461	€/100 kg	140,83
01	C04	MELE	BROOKFIELD GALA	5462	€/100 kg	59,00
FM	C04	MELE	ROSA DEI MONTI SIBILLINI	5463	€/100 kg	113,33
IT	C04	MELE	DA INDUSTRIA ALTRE LAVORAZIONI	5464	€/100 kg	17,00
IT	C04	MELE	DA INDUSTRIA PER SUCCHI	5465	€/100 kg	8,17
IT	C07	PERE	WILLIAM DA INDUSTRIA	5466	€/100 kg	31,27
IT	C07	PERE	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA	5467	€/100 kg	15,00
08	C07	PERE	ABATE FETEL	5468	€/100 kg	64,49
08	C07	PERE	CONFERENCE	5469	€/100 kg	53,54
08	C07	PERE	KAISER	5470	€/100 kg	51,33
08	C07	PERE	WILLIAM	5471	€/100 kg	45,17
MO	C07	PERE	ABATE FETEL	5472	€/100 kg	68,40
MO	C07	PERE	CONFERENCE	5473	€/100 kg	56,17
MO	C07	PERE	DECANA DEL COMIZIO	5474	€/100 kg	73,33
MO	C07	PERE	WILLIAM BIANCO	5475	€/100 kg	42,22
MO	C07	PERE	WILLIAM ROSSO	5476	€/100 kg	53,00
MO	C08	PERE PRECOCI	SANTA MARIA	5477	€/100 kg	63,00
MO	C07	PERE	KAISER	5478	€/100 kg	55,08
IT	C16	SUSINE	SAFARI 1C116	5479	€/100 kg	106,50
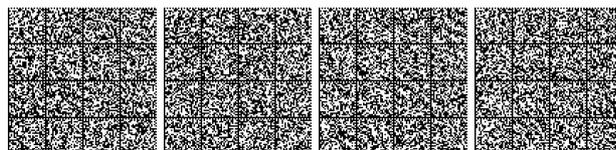
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	C16	SUSINE	OXY 27C714	5480	€/100 kg	104,67
IT	C16	SUSINE	OXY PLUM SWEET V/1	5481	€/100 kg	101,17
05	C04	MELE	STARK OLTRE 350 M SLM	5482	€/100 kg	35,00
05	C04	MELE	GALA OLTRE 350 M SLM	5483	€/100 kg	39,75
05	C04	MELE	FUJI OLTRE 350 M SLM	5484	€/100 kg	40,00
05	C04	MELE	GRANNY SMITH OLTRE 350 M SLM	5485	€/100 kg	29,83
05	C04	MELE	RENETTA OLTRE 350 M SLM	5486	€/100 kg	38,33
05	C04	MELE	GOLDEN OLTRE 350 M SLM	5487	€/100 kg	29,08
05	C04	MELE	ALTRE VARIETA' EMERGENTI OLTRE 350 M SLM	5488	€/100 kg	36,33

Olivo

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
16	C41	OLIVE OLIO	CORATINA	3036	€/100 kg	70,00
16	C41	OLIVE OLIO	OGLIAROLA	3037	€/100 kg	75,00
16	C40	OLIVE TAVOLA	NOCELLARA	3038	€/100 kg	116,67
16	C40	OLIVE TAVOLA	SANT'AGOSTINO	3039	€/100 kg	83,33
16	C40	OLIVE TAVOLA	SPAGNA	3040	€/100 kg	86,67
10	C41	OLIVE OLIO	UMBRIA DOP	3041	€/100 kg	88,33
09	C41	OLIVE OLIO	CHIANTI CLASSICO DOP	3042	€/100 kg	99,33
09	C41	OLIVE OLIO	LUCCA DOP	3043	€/100 kg	89,33
09	C41	OLIVE OLIO	TOSCANO IGP	3044	€/100 kg	87,67
09	C41	OLIVE OLIO	SEGGIANO DOP	3045	€/100 kg	87,67
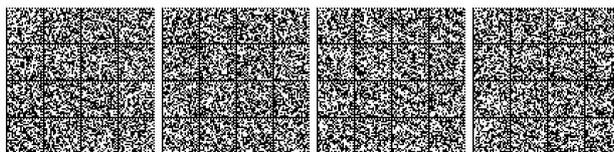
Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D21	LATTUGHE/INDIVIE	CICORIA CATALOGNA	4163	€/100 kg	40,00
PT	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI SORANA (IGP)	4164	€/100 kg	1.500,00
SA	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI CONTRONE	4165	€/100 kg	1.000,00

Uve da vino

Area	Codice	Prodotto	specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
03	H81	UVA DA VINO IGP	UVA ATTA A BERGAMASCA DUE VITIGNI - BIANCA	2153	€/100 kg	90,00
01	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI TORTONESI FREISA - (ROSSO)	2267	€/100 kg	54,17
01	H80	UVA DA VINO DOP	CANAVESE ROSATO - (ROSSO)	2268	€/100 kg	63,33
10	H81	UVA DA VINO IGP	TANNAT - (ROSSO)	2269	€/100 kg	50,00
10	H81	UVA DA VINO IGP	BARBERA - (ROSSO)	2270	€/100 kg	50,00
10	H81	UVA DA VINO IGP	PETIT VERDOT - (ROSSO)	2271	€/100 kg	50,00
10	H81	UVA DA VINO IGP	SAGRANTINO - (ROSSO)	2272	€/100 kg	103,33
10	H81	UVA DA VINO IGP	MANZONI - (BIANCA)	2273	€/100 kg	50,00
10	H81	UVA DA VINO IGP	VERDICCHIO - (BIANCA)	2274	€/100 kg	46,67
10	H81	UVA DA VINO IGP	TREBBIANO SPOLETINO - (BIANCA)	2275	€/100 kg	75,00
11	H80	UVA DA VINO DOP	FALERIO PASSERINA - (BIANCO)	2276	€/100 kg	43,67
RA	H81	UVA DA VINO IGP	RAVENNA FAMOSO - (BIANCO)	2277	€/100 kg	35,00

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
MO	H80	UVA DA VINO DOP	UVE BIANCHE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP - (BIANCO)	2278	€/100 kg	48,67
MO	H80	UVA DA VINO DOP	UVE NERE DOP PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP - (ROSSO)	2279	€/100 kg	49,33
MO	H82	UVA DA VINO COMUNE	UVE BIANCHE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (BIANCO)	2280	€/100 kg	35,00
MO	H82	UVA DA VINO COMUNE	UVE NERE PER PRODUZIONE ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - (ROSSO)	2281	€/100 kg	43,67
17	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MATERA BIANCO - (BIANCO)	2282	€/100 kg	60,00
17	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MATERA ROSSO - (ROSSO)	2283	€/100 kg	60,00
17	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER GROTTINO DI ROCCANOVA BIANCO - (BIANCO)	2284	€/100 kg	50,00
17	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER GROTTINO DI ROCCANOVA ROSSO - (ROSSO)	2285	€/100 kg	50,00
17	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI - (ROSSO)	2286	€/100 kg	50,00
17	H80	UVA DA VINO DOP	AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG - (ROSSO)	2287	€/100 kg	80,00
17	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER BASILICATA BIANCO - (BIANCO)	2288	€/100 kg	50,00
17	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER BASILICATA ROSSO - (ROSSO)	2289	€/100 kg	50,00
17	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER BASILICATA ROSATO - (ROSSO)	2290	€/100 kg	50,00
BZ	H81	UVA DA VINO IGP	PINOT BIANCO PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	2337	€/100 kg	144,00
BZ	H81	UVA DA VINO IGP	PINOT GRIGIO PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	2338	€/100 kg	144,00
BZ	H81	UVA DA VINO IGP	ALTRE UVE BIANCHE PER IGP MITTERBERG - (BIANCA)	2339	€/100 kg	144,00
BZ	H81	UVA DA VINO IGP	PINOT NERO PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	2340	€/100 kg	130,00
BZ	H81	UVA DA VINO IGP	SCHIAVA PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	2341	€/100 kg	130,00
BZ	H81	UVA DA VINO IGP	ALTRE UVE NERE PER IGP MITTERBERG - (ROSSO)	2342	€/100 kg	130,00
BZ	H80	UVA DA VINO DOP	ALTO ADIGE KERNER - (BIANCO)	2343	€/100 kg	175,00
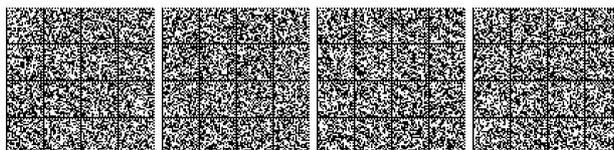
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
20	H80	UVA DA VINO DOP	ALTRE UVE BIANCHE DOC - (BIANCHE)	2344	€/100 kg	84,83
20	H80	UVA DA VINO DOP	ALTRE UVE NERE DOC - (ROSSO)	2345	€/100 kg	98,00
09	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER TERRE DI CASOLE BIANCO - (BIANCO)	2346	€/100 kg	63,33
09	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER TERRE DI CASOLE ROSSO - (ROSSO)	2347	€/100 kg	80,00
09	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER GRANCE SENESI BIANCO - (BIANCO)	2348	€/100 kg	56,67
09	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER GRANCE SENESI ROSSO - (ROSSO)	2349	€/100 kg	70,00
05	H80	UVA DA VINO DOP	FRIULANO - (BIANCA)	2267	€/100 kg	65,00
05	H80	UVA DA VINO DOP	VERDISIO - (BIANCA)	2358	€/100 kg	120,00
05	H80	UVA DA VINO DOP	VERDUZZO - (BIANCA)	2359	€/100 kg	60,00
05	H80	UVA DA VINO DOP	SAUVIGNON - (BIANCA)	2360	€/100 kg	60,00
05	H81	UVA DA VINO IGP	INCROCIO MANZONI 6.0.13 - (BIANCA)	2361	€/100 kg	70,00
05	H81	UVA DA VINO IGP	WILDBACHER - (ROSSO)	2362	€/100 kg	70,00
05	H81	UVA DA VINO IGP	VERDUZZO RAMANDOLO - (BIANCA)	2363	€/100 kg	70,00
05	H81	UVA DA VINO IGP	TRAMINER - (BIANCA)	2364	€/100 kg	80,00
PD	H81	UVA DA VINO IGP	BARBERA - (ROSSO)	2365	€/100 kg	60,00
PD	H81	UVA DA VINO IGP	CARMENERE - (ROSSO)	2366	€/100 kg	60,00
PD	H81	UVA DA VINO IGP	MANZONI MOSCATO - (BIANCA)	2367	€/100 kg	90,00
PD	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI EUGANEI SAUVIGNON - (BIANCA)	2368	€/100 kg	60,00
PD	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI EUGANEI SERPINO	2369	€/100 kg	60,00
PD	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI EUGANEI CABERNET FRANC E SAUVIGNON	2370	€/100 kg	70,00
PD	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI EUGANEI MERLOT RISERVA	2371	€/100 kg	70,00
PD	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI EUGANEI CABERNET RISERVA	2372	€/100 kg	70,00

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSSO - (ROSSO)	2373	€/100 kg	50,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSATO - (ROSSO)	2374	€/100 kg	50,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO BIANCO - (BIANCO)	2375	€/100 kg	45,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER BIFERNO ROSSO SUPERIORE - (ROSSO)	2376	€/100 kg	60,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE ROSSO - (ROSSO)	2377	€/100 kg	45,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE ROSATO - (ROSSO)	2378	€/100 kg	45,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE BIANCO - (BIANCO)	2379	€/100 kg	40,00
13	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER MOLISE TINTILIA - (ROSSO)	2380	€/100 kg	85,00
13	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSSO - (ROSSO)	2381	€/100 kg	30,00
13	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI ROSATO - (ROSSO)	2382	€/100 kg	30,00
13	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER TERRE DEGLI OSCI BIANCO - (BIANCO)	2389	€/100 kg	30,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	PRIMITIVO - (ROSSO)	2350	€/100 kg	50,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	MONTEPULCIANO - (ROSSO)	2351	€/100 kg	45,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	MOSCATO BIANCO	2352	€/100 kg	85,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	SANGIOVESE - (ROSSO)	2353	€/100 kg	45,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	TREBBIANO	2354	€/100 kg	35,00
15	H81	UVA DA VINO IGP	SCIASCINOSO - (ROSSO)	2355	€/100 kg	50,00
15	H80	UVA DA VINO DOP	PRIMITIVO - (ROSSO)	2356	€/100 kg	60,00
15	H80	UVA DA VINO DOP	MALVASIA ROSSA - (ROSSO)	2357	€/100 kg	45,00
15	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER BENEVENTANO BIANCO - (BIANCO)	2383	€/100 kg	40,00
15	H81	UVE DA VINO IGP	UVE PER BENEVENTANO ROSSO - (ROSSO)	2384	€/100 kg	50,00
06	H80	UVA DA VINO DOP	UVE ATTE A PROSECCO DOC - (BIANCHE)	2385	€/100 kg	104,00
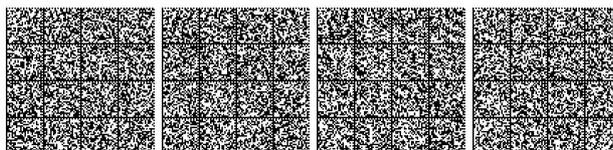
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
06	H81	UVA DA VINO IGP	UVE BIANCHE IGT - (BIANCHE)	2386	€/100 kg	83,33
06	H81	UVA DA VINO IGP	UVE NERE IGT - (ROSSO)	2387	€/100 kg	90,41
06	H81	UVA DA VINO IGP	GLERA IGT - (BIANCHE)	2388	€/100 kg	78,50
01	H82	UVA DA VINO COMUNE	BIANCA COMUNE - (BIANCO)	2146	€/100 kg	44,43
01	H82	UVA DA VINO COMUNE	NERA COMUNE - (ROSSO)	2147	€/100 kg	54,91
01	H80	UVA DA VINO DOP	CROATINA - (NERA)	2148	€/100 kg	73,59
01	H80	UVA DA VINO DOP	TIMORASSO - (BIANCA)	2149	€/100 kg	88,30
01	H80	UVA DA VINO DOP	UVA ATTA A CANAVESE BIANCO-(BIANCO)	2150	€/100 kg	50,06
01	H80	UVA DA VINO DOP	CANAVESE BARBERA - (ROSSO)	2151	€/100 kg	59,87
01	H80	UVA DA VINO DOP	CANAVESE NEBBIOLO - (ROSSO)	2152	€/100 kg	78,49

Tabella prezzi mancata produzione latte bovino per squilibri igrotermometrici
Anno 2017

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	B01	BOVINI DA LATTE	LATTE DI VACCA BIOLOGICO	9453	€/100 kg	51,75

Rettifica di CODICE indicato nel DM 31908 del 29/12/2016
Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
BL	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI LAMON (IGP)	4045	€/100 kg	600,00
20	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	BORLOTTI	4046	€/100 kg	226,67
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	BORLOTTI	4148	€/100 kg	190,00

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
BL	C45	FAGIOLI FRESCHI	DI LAMON (IGP)	4045	€/100 kg	600,00
20	C45	FAGIOLI FRESCHI	BORLOTTI	4046	€/100 kg	226,67
01	C45	FAGIOLI FRESCHI	BORLOTTI	4148	€/100 kg	190,00

Rettifica di AREA indicata nel DM 10789 del 28/3/2017

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
CA	H80	UVA DA VINO DOP	CANNONAU - (ROSSO)	1957

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
20	H80	UVA DA VINO DOP	CANNONAU - (ROSSO)	1957

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
CA	H80	UVA DA VINO DOP	MONICA DI SARDEGNA - (ROSSO)	1958

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
20	H80	UVA DA VINO DOP	MONICA DI SARDEGNA - (ROSSO)	1958

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
AN	H80	UVA DA VINO DOP	ROSSO PICENO - (ROSSO)	1680

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
11	H80	UVA DA VINO DOP	ROSSO PICENO - (ROSSO)	1680

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
AP	H80	UVA DA VINO DOP	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI - (BIANCO)	1681

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
11	H80	UVA DA VINO DOP	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI - (BIANCO)	1681

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
BN	H80	UVA DA VINO DOP	CODA DI VOLPE - (BIANCO)	1748

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
15	H80	UVA DA VINO DOP	CODA DI VOLPE - (BIANCO)	1748
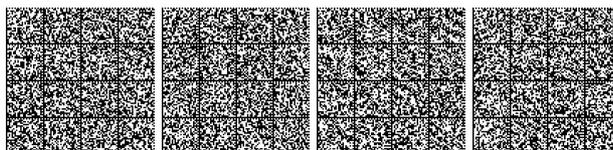
Rettifica di COLORE indicato nel DM 10789 del 28/3/2017

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
TR	H80	UVA DA VINO DOP	GARGANEGA TERNI - (ROSSO)	1651

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
TR	H80	UVA DA VINO DOP	GARGANEGA TERNI - (BIANCO)	1651

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
PC	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI PIACENTINI MALVASIA - (ROSSO)	1480

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
PC	H80	UVA DA VINO DOP	COLLI PIACENTINI MALVASIA - (BIANCO)	1480

Rettifica di SPECIFICA DI PRODOTTO indicata nel DM 31908 del 29/12/2016 e nel DM 10789 del 28/03/2017

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
IT	C16	SUSINE	22C534	5412
IT	C16	SUSINE	SEPTEMBER YUMMY	5415

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
IT	C16	SUSINE	OXY 22C534	5412
IT	C16	SUSINE	TONIC SEPTEMBER YUMMY	5415

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
BN	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER SOLOPACA - (ROSSO)	1750
BN	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER SOLOPACA - (BIANCO)	1751

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà
BN	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER SANNIO SOLOPACA - (ROSSO)	1750
BN	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER SANNIO SOLOPACA - (BIANCO)	1751
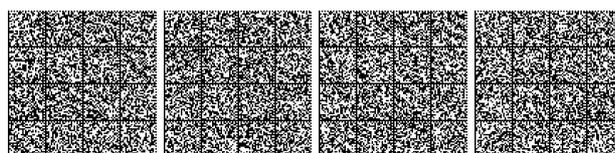
Rettifica di CODICE, PRODOTTO E SPECIFICA DI PRODOTTO indicati nel DM 10789 del 28/3/2017

Da

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2017
IT	C30	SORGO	DA FIBRA	59	3,57
IT	L82	SORGO DA BIOMASSA	GENERICO	160	2,32

A

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2017
IT	L82	SORGO DA BIOMASSA	DA FIBRA	59	3,57
IT	L82	SORGO DA BIOMASSA	GENERICO	160	2,32

Rettifica ID VARIETA' indicati nel DM 31908 del 29/12/2016 e nel DM 10789 del 28/03/2017

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà (da)	ID Varietà (a)
TP	L04	CAPPERO	CAPPERO DI PANTELLERIA IGP	4120	4150
IT	L06	GERMOGLI DI BAMBU'	GERMOGLI DI BAMBU'	4122	4152
18	C35	PATATE	PATATA DELLA SILA IGP	4123	4153
IT	L11	AGRETTO	GENERICO	4150	4161
IT	H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	GENERICO	4151	4162
IT	B01	BOVINI DA LATTE	Mancata produzione	9000	9352

17A05108
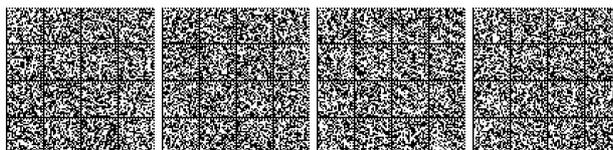
DECRETO 7 giugno 2017.

Individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale per l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45 recante: «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.», ed in particolare l'art. 15 comma 4 e seguenti, ai sensi dei quali le imprese agricole ubicate nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi compensativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., tra cui un contributo, nel limite di spesa complessivo di € 1.000.000, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate di credito agrario; i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 8/2017;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);

Ritenuto pertanto necessario definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse avanti richiamate;
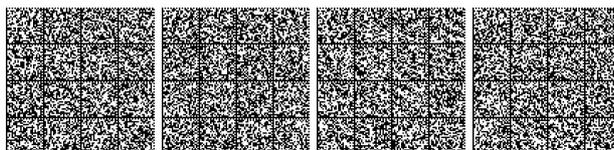
Decreta:

Art. 1.

1. A favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa per una sola volta e per non più di 24 mesi, fino all'erogazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)* di cui al decreto legislativo n. 102/2004, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, e riguarda le rate in scadenza a partire dalla data del presente decreto fino a fine 2017 o scadute e non pagate nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, concesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 45/2017 citata, effettuate dalle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004. A fronte del costo degli interessi per le rate prorogate viene concesso un contributo fino al 65% e nel limite delle disponibilità di bilancio.

3. Il contributo viene calcolato sul tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio superiore ai 18 mesi in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 45.

4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono erogati nell'ambito del regime comunicato in esenzione alla Commissione UE e registrato al n. SA.42104(2015/XA) e concorrono al raggiungimento dei massimali previsti dall'art. 2, commi 7 e 8 del decreto 24 luglio 2015 n. 15.757.

Art. 2.

1. Al fine di consentire l'attivazione della misura di cui all'art. 1 nei rispettivi territori di competenza, le regioni individuate all'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 8/2017 convertito dalla legge n. 45/2017, in sede di deliberazione di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., devono inserire le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lett. c) tra quelle da concedere, con una previsione di spesa.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle richieste pervenute provvede a ripartire la disponibilità di 1 milione di euro tra le regioni che ne abbiano fatto richiesta secondo le procedure previste all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 102/04.

Art. 3.

1. Gli istituti di credito concedono la proroga delle rate in scadenza nel 2017 relative ad operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario, anche in assenza di preventivo nulla osta, a richiesta degli interessati, previa presentazione agli stessi ed alle regioni territorialmente competenti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui schema è allegato al presente decreto, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto entro i 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria.

2. L'entità del contributo sulle rate prorogate viene determinato dalle regioni sulla base delle risorse disposte con il riparto di cui all'art. 2 e degli importi degli interessi desumibili dalle richieste ammissibili ad intervento entro i limiti di cui all'art. 1, comma 2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte dell'Istituto di credito.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 682
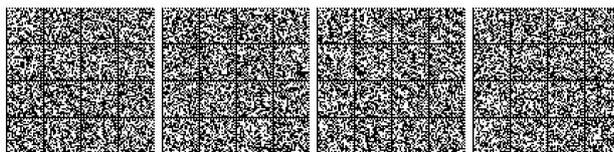
ALLEGATO

Alla Regione XXXXXXX

All'Istituto di credito XXXXXXX

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il____________________
a ________________________________ residente a _____________________________________
in Via _______________________________________ n. ______________________________,
titolare di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile con sede in , terreni in ,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

di essere iscritto nel registro delle imprese di al n. ;

che l'impresa agricola è di cui sopra è stata danneggiata dagli eventi eccezionali verificatisi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e che il danno subito è superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale;

di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'articolo 3 del decreto 24 luglio 2015, n. 15.797[1] pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Che nel corso del corrente anno matureranno le seguenti rate relative alle operazioni di credito di seguito indicate:

Operazione Credito agrario miglioramento/esercizio, credito ordinario	Data concessione	Capitale prestito (capitale totale)	Importo rate scadenti o scadute e non pagate nel 2017 (€)	Mesi di proroga (Max 24 mesi)

---

[1] *Casi di esclusione:* Sono esclusi dagli aiuti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, citati nelle premesse e nei precedenti articoli: a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014; b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'articolo 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.
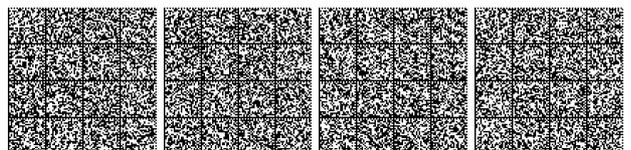
Che intende avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 4 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale è previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.

di presentare richiesta, nelle more dell'approvazione della proposta di declaratoria, all'/agli Istituto/i di credito in indirizzo di proroga delle rate scadenti o scadute e non pagate nell'anno in corso, nei termini stabiliti dalla normativa richiamata;

SI IMPEGNA

a presentare istanza di aiuto alla Regione XXXXX nei termini previsti dalla normativa, corredata della documentazione in copia conforme all'originale, rilasciata dall'/agli Istituto/i di credito che hanno concesso la proroga, attestante l'importo degli interessi maturati in conseguenza alla proroga delle rate di credito agrario;

a mettere a disposizione tutta la eventuale ulteriore documentazione che la medesima Regione dovesse richiedere per il perfezionamento dell'istruttoria ai fini dell'erogazione dell'aiuto, autorizzandola fin da ora a chiedere direttamente all'/agli Istituto/i di credito che ha/hanno concesso la proroga la documentazione attestante l'importo degli interessi maturati dalla proroga delle rate di credito agrario.

Luogo, ____________________________

Il dichiarante ____

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

17A05109

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2017.

Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC auto e natanti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità e, in particolare, l'art. 9, recante gli importi minimi coperti dall'assicurazione obbligatoria;

Visto l'art. 128, comma 1, del predetto Codice, che determina gli importi minimi per la stipula del contratti per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicoli a motore e dei natanti;

Viste in particolare, le lettere *a)* e *b)* al comma 1, del citato art. 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo cui ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice eu-

ropeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati;
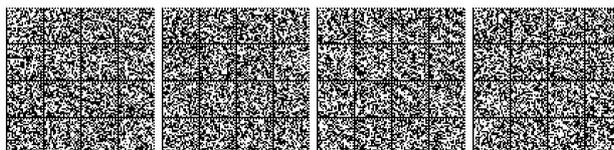
Vista la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10 maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo del prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri;

Ritenuto di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato art. 128 del Codice, ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori;

euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera *a)*;

euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera *b)*.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 666

17A05104

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 luglio 2017.

Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Duodopa». (Determina n. 1275/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
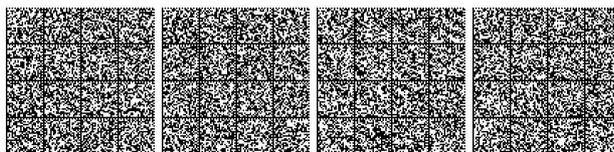
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 12 luglio 2013, n. 649/2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «DUODOPA»;

Visto l'accordo negoziale firmato in data 9 settembre 2016;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 21-23 febbraio 2017 e 23 maggio 2017;

Determina:

Art. 1.

Compensazione ripiano eccedenza

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale DUODOPA, nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale DUODOPA, nel periodo 1° agosto 2016 – 30 settembre 2016, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 2).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità medicinale «DUODOPA» – Determinazione n. 1275/2017.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ABBVIE

Specialità medicinale: DUODOPA (levodopa/carbidopa)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 71.995,56	€ 35.997,78
Basilicata	€ 36.218,63	€ 18.109,31
Calabria	€ 191.546,47	€ 95.773,24
Campania	€ 245.138,26	€ 122.569,13
Emilia Romagna	€ 318.606,12	€ 159.303,06
Friuli V. Giulia	€ 65.517,43	€ 32.758,72
Lazio	€ 508.091,37	€ 254.045,69
Liguria	€ 74.645,70	€ 37.322,85
Lombardia	€ 360.566,73	€ 180.283,36
Marche	€ 61.689,45	€ 30.844,72
Molise	€ 31.360,03	€ 15.680,01
Piemonte	€ 1.107.465,46	€ 553.732,73
Pr. Aut. Bolzano	€ 0,00	€ 0,00
Pr. Aut. Trento	€ 90.693,80	€ 45.346,90
Puglia	€ 281.209,66	€ 140.604,83
Sardegna	€ 410.330,53	€ 205.165,27
Sicilia	€ 493.221,13	€ 246.610,56
Toscana	€ 359.241,66	€ 179.620,83
Umbria	€ 95.405,16	€ 47.702,58
Valle d'Aosta	€ 0,00	€ 0,00
Veneto	€ 488.804,22	€ 244.402,11
Italia	€ 5.291.747,37	€ 2.645.873,69

Allegato 2
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ABBVIE

Specialità medicinale: DUODOPA (levodopa/carbidopa)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 7.452,71	€ 3.726,36
Basilicata	€ 1.879,38	€ 939,69
Calabria	€ 14.192,56	€ 7.096,28
Campania	€ 17.432,86	€ 8.716,43
Emilia Romagna	€ 24.431,93	€ 12.215,97
Friuli V. Giulia	€ 4.990,08	€ 2.495,04
Lazio	€ 35.124,95	€ 17.562,48
Liguria	€ 4.860,46	€ 2.430,23
Lombardia	€ 23.589,45	€ 11.794,73
Marche	€ 4.147,60	€ 2.073,80
Molise	€ 2.786,67	€ 1.393,33
Piemonte	€ 67.787,27	€ 33.893,64
Pr. Aut. Bolzano	€ 0,00	€ 0,00
Pr. Aut. Trento	€ 3.758,76	€ 1.879,38
Puglia	€ 17.821,70	€ 8.910,85
Sardegna	€ 26.894,57	€ 13.447,28
Sicilia	€ 38.754,10	€ 19.377,05
Toscana	€ 23.524,65	€ 11.762,32
Umbria	€ 5.443,72	€ 2.721,86
Valle d'Aosta	€ 0,00	€ 0,00
Veneto	€ 31.042,16	€ 15.521,08
Italia	€ 355.915,59	€ 177.957,80
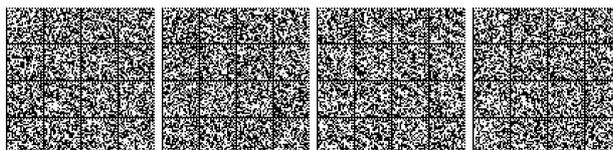
17A05088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison - Pramaggiore».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016:

visto il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini Lison Pramaggiore, come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;

esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Venezia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore»;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LISON PRAMAGGIORE»

All'art. 2, comma 1, l'ultimo paragrafo «Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone», è sostituito dal seguente: «Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, ad esclusione dei moscati, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.».

All'art. 2, comma 2, la dicitura «Tai dal 50 al 70%», è sostituita dalla dicitura «Tocai friulano: minimo 50%».

All'art. 2, comma 3, la dicitura «Merlot dal 50 al 70%», è sostituita dalla dicitura «Merlot minimo 50%».

All'art. 5, comma 9, la dicitura «8 dicembre» è sostituita dalla dicitura «15 novembre».

All'art. 5, comma 12, la tabella relativa ai periodi di immissione al consumo dei vini Lison Pramaggiore è così modificata:

per le tipologie «Lison Pramaggiore» Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e bianco, la dicitura «3 mesi» è sostituita dalla dicitura «2 mesi»;

per le tipologie «Lison Pramaggiore» Cabernet, compresi Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbech, Refosco dal peduncolo rosso, Carmenère e rosso, la dicitura «4 mesi» è sostituita dalla dicitura «2 mesi»;

per la tipologia «Lison Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso passito, la dicitura «18 mesi» è sostituita dalla dicitura «12 mesi».

All'art. 5, è inserito il seguente comma 13: «Per i vini prodotti in purezza varietale è consentita l'aggiunta di mosti o vini appartenenti alla medesima denominazione nel limite massimo del 15%.».

All'art. 6, comma 1:

per le tipologie «Lison Pramaggiore» bianco, Chardonnay e Sauvignon, relativamente all'estratto non riduttore minimo, la dicitura «20,00 g/l» è sostituita con la dicitura «18,00 g/l»;

per la tipologia «Lison Pramaggiore» Verduzzo la dicitura «18,00 g/l» è sostituita con la dicitura «16,00 g/l».

All'art. 6, comma 1, per la tipologia «Lison Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso, relativamente al titolo alcolometrico volumico totale minimo, la dicitura «12,50% vol» è sostituita con la dicitura «12,00% vol».

All'art. 6, è depennato il seguente comma 3: «È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.».

17A05105

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016:

visto il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini Piave, come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;

esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Venezia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine origine controllata «Piave» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piave»;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine origine controllata «Piave».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIAVE»

All'art. 5, comma 7 la dicitura «8 dicembre» è sostituita dalla dicitura «15 novembre».

All'art. 5, comma 8, la tabella relativa ai periodi di immissione al consumo dei vini Piave è così modificata:

per le tipologie Piave Chardonnay, Tai, Manzoni bianco e Verduzzo, la dicitura «3 mesi» è sostituita dalla dicitura «2 mesi»;

per le tipologie Piave Cabernet, Merlot, Carmenère e rosso, la dicitura «4 mesi» è sostituita dalla dicitura «2 mesi».

All'art. 5 è inserito il seguente comma 9: «Per i vini prodotti in purezza varietale è consentita l'aggiunta di mosti o vini, appartenenti alla medesima denominazione nel limite massimo del 15%.».

All'art. 6, comma 1, relativamente all'estratto non riduttore minimo:

per la tipologia Piave Verduzzo, la dicitura «18,00 g/l» è sostituita dalla dicitura «16,00 g/l»;

per la tipologia Piave Manzoni bianco, la dicitura «20,00 g/l» è sostituita dalla dicitura «18,00 g/l».

All'art. 6, è depennato il seguente comma 3: «È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.».

All'art. 7, è depennato il seguente comma 2: «Nella presentazione, e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine».

All'art. 7, comma 3, è depennata la dicitura «In deroga a quanto sopra».

17A05106

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il vigente disciplinare di produzione della DOCG dei vini Lison, come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Venezia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Lison» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Lison»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Lison»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «LISON»

All'art. 5, comma 4, relativamente alla data di immissione al consumo dei vini Lison e Lison classico, la dicitura «prima del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia» è sostituita dalla dicitura «prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia».

All'art. 6, comma 1, per le tipologie Lison e Lison Classico, relativamente all'estratto non riduttore minimo, la dicitura «20,00 g/l» è sostituita dalla dicitura «18,00 g/l».

All'art. 6, è depennato il seguente comma 2:

«È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.».

17A05107

REGIONE SICILIANA

Approvazione del piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente della provincia di Messina.

Con D.A. 6682 del 29 dicembre 2016 è stato approvato il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, pubblicato nel supplemento ordinario - parte I - alla G.U.R.S. n. 13 del 31 marzo 2017.

Il suddetto decreto potrà essere visionato presso i rispettivi uffici dei Comuni della provincia di Messina oppure presso la competente Soprintendenza BB. CC e AA. di Messina e il servizio pianificazione paesaggistica del Dipartimento beni culturali e dell'identità siciliana, via delle Croci n. 8 - Palermo. Il Piano è consultabile sia sul sito web del Dipartimento e anche sul Geoportale SITR della Regione Siciliana all'indirizzo http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale

17A05184
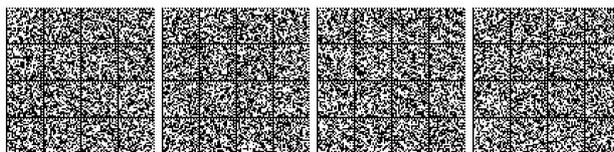
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determina AAM/PPA n. 648/2017 del 15 giugno 2017, recante: «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta a seguito del mancato rinnovo da parte dei titolari A.I.C., ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 167 del 19 luglio 2017).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 38, prima colonna, nella tabella allegata, nell'ultimo rigo della colonna «medicinale», in corrispondenza del numero AIC 041106016, dove è scritto «*MS Contin*», deve intendersi «*DACARBAZINA LIPOMED*».

17A05296

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-174) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00